


1) 	2) ente COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	3) sigla C.C.	4) numero 60	5) data 27-12-2018
	6) oggetto Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche - art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100.			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno **Duemiladiciotto** addì **Ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **20:30**,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	Consigliere	SI
CAVALLO PASQUALE	Consigliere	SI
MAGISTRELLI GABRIELE	Consigliere	SI
BOTTINI MANUELA	Consigliere	SI
IRMICI MASSIMILIANO	Consigliere	SI
CARNOVALI FLAVIO	Consigliere	SI
DI FONTE SABRINA	Consigliere	NO
ROSSI VALERIA	Consigliere	SI
LAZZARONI ANDREA	Consigliere	SI
MORONI GIULIA	Consigliere	SI
COZZI MARCO GIAMPIETRO	Consigliere	SI
LUCATO LUIGI	Consigliere	NO

TOTALE PRESENTI: 11

TOTALE ASSENTI: 02

Assenti giustificati: Di Fonte – Lucato

Assenti ingiustificati: ==

Partecipa alla seduta la Dr. Giulio Notarianni, Segretario Comunale del Comune.

Il Dr. Magistrelli Vincenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) come di seguito integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P., le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall' art. 4 , comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 comma 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva procedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra dovevano essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4 , comma 1, T.U.S.P, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P;
3. previste dall'art. 20 comma 2 ,T.U.S.P:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nei triennio 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, decreto legislativo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P;

Richiamata la propria deliberazione n. 52 del 25/09/2017 ad oggetto:” *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 , D.L.gs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100- Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – determinazioni per alienazioni*, trasmessa al MEF attraverso il portale del Tesoro, documentazione acquisita con prot. 79177 del 17/10/2017;

Dato atto che in base alla citata ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune approvata con la deliberazione n. 52/2017:

- le partecipazioni in Ge.Se.M. S.r.l. e Cap Holding S.p.A. sono state mantenute e non sono state soggette ad alcuna razionalizzazione, rientrando nella casistica delle società ammesse di cui agli articoli 4 e 16 del T.U.S.P. e non presentando alcun elemento previsto dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto;
- per la partecipazione in ACCAM spa è stata disposta l'alienazione da attuarsi entro un anno per le seguenti motivazioni:

- *la partecipazione è relativa ad una società alla quale il Comune, in considerazione della eccessiva onerosità, non affida più alcun servizio, avendo affidato con gara e a condizioni più vantaggiose lo stesso servizio ad altri smaltitori;*
- *in tale contesto, e pur in assenza di servizio affidato da questo Comune, la società Accam pretende dallo stesso Ente asseriti e ingiustificati “costi annuali di gestione per il servizio”;*
- *la società produce ingenti perdite di gestione e quindi perdite di valore della partecipazione con conseguenti perdite reddituali anche per l’Ente partecipante;*

Dato atto che, a seguito di quanto disposto con la citata deliberazione CC n. 52 del 25/09/2017, il Responsabile Area Finanziaria con determinazione n. 128 del 30/05/2018 approvava gli atti per l’indizione di asta pubblica per la cessione della partecipazione azionaria in Accam spa e approvava lo schema di bando;

Atteso che il bando di asta pubblica di cui al R.D. 827/1924 con scadenza ore 12.00 del 11/07/2018 è stato pubblicato sulla G.U. su un quotidiano a tiratura nazionale, all’Albo Pretorio on line del Comune di Pogliano Milanese e sul sito internet istituzionale;

Riscontrato che entro in termine stabilito dal bando non è pervenuta nessuna offerta;

Dato atto che oltre il termine stabilito dal bando di asta manifestavano interesse all’acquisto delle azioni di Accam spa il Comune di Cassano Magnago, il Comune di Cairate e la Società Prealpi Servizi;

Atteso che:

- alla società Prealpi Servizi con nota prot. n. 10340/2018 si evidenziava la carenza dei requisiti soggettivi stabiliti dallo statuto di Accam spa;
- ai Comuni di Cassano Magnago (nota prot. n. 10342/2018) e Cairate (nota prot. n. 10341/2018) veniva richiesto di formalizzare una proposta di acquisto contenente il prezzo di importo non inferiore a quello previsto nel bando di gara entro il 17/10/2018;
- entro il termine del 17/10/2018 i Comuni di Cassano Magnano e Cairate non formalizzavano nessuna offerta;
- il MEF con nota di cui al prot. n. 12382 del 19/11/2018 chiedeva informazioni circa le misure adottate per l’alienazione delle Azioni Accam spa, a tale richiesta il responsabile del servizio finanziario in data 03/12/2018 provvedeva a dare riscontro attraverso il Portale del Tesoro;

Richiamato l’art. 26 comma 11, del D.L.gs 175/2016 che stabilisce che alla razionalizzazione periodica, disciplinata dall’art. 20, si procede a partire dall’anno 2018 con riferimento alla situazione risultante al 31 dicembre 2017;

Esaminate le linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti in merito alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.L.gs n. 175/2016;

Dato atto che, una volta operata la ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del Tusp, di procedere annualmente alla revisione

periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Visto l'esito della revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune effettuata come risultante nell'allegato 01 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto dal responsabile Area Finanziaria, in conformità allo schema tipo di provvedimento predisposto dal MEF di intesa con la Corte dei Conti in ottemperanza all'art. 20 del TUSP;

Verificato che in base al citato esito della suddetta revisione:

1. le partecipazioni in Ge.Se.M. S.r.l. e Cap Holding S.p.A. sono da mantenere e non sono soggette ad alcuna razionalizzazione, rientrando nella casistica delle società ammesse di cui agli articoli 4 e 16 del T.U.S.P. e non presentando alcun elemento previsto dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto;
2. per quanto riguarda l'alienazione delle azioni possedute nella società Accam spa, si conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di procedere con l'azione in giudizio al fine di ottenere la liquidazione delle quote detenute nella stessa;

Visto il parere favorevole espresso dal Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n. 3), del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, All. 02;

Richiamate le linee guida del Dipartimento del Tesoro che precisano che l'esito della ricognizione ordinaria ai cui all'art. 20 del TUSP dovrà essere comunicata alla Struttura di monitoraggio del MEF attraverso il l'utilizzo dell'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro: [https:// portaletesoro.mef.gov.it](https://portaletesoro.mef.gov.it);

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Visto il TUEL, in particolare l'art. 42 e gli artt. 162 e ss.;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.L.gs 175/2016 la revisione periodica delle società partecipate contenuta nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale all.01 redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario in conformità allo schema tipo di provvedimento predisposto dal MEF di intesa con la Corte dei Conti;
3. dare atto che in base alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.L.gs 175/2016 il Comune di Pogliano Milanese dispone che:
 - le partecipazioni in Ge.Se.M. S.r.l. e Cap Holding S.p.A. sono da mantenere e non sono soggette ad alcuna razionalizzazione, rientrando nella casistica delle società ammesse di cui agli articoli 4 e 16 del T.U.S.P. e non

- presentando alcun elemento previsto dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto;
- per quanto riguarda l'alienazione delle azioni possedute nella società Accam spa, si conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di procedere con l'azione in giudizio al fine di ottenere la liquidazione delle quote detenute nella stessa;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
 5. di dare atto che l'esito della ricognizione dovrà essere comunicata attraverso l'utilizzo dell'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro, <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
 6. di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

DISCUSSIONE: ai sensi del vigente *“Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione”*, per il verbale si rinvia alla registrazione audio / video pubblicata sulla rete civica comunale.

INTERVENTI: Sindaco – Irmici – Moroni

Presenti N. 11

Assenti N. 02 Di Fonte - Lucato

VOTAZIONE:

Presenti N. 11

Astenuti N. 03 Lazzaroni – Moroni – Cozzi

Votanti N. 08

Favorevoli N. 08

Contrari N. 00

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

approvata la proposta di deliberazione.

Inoltre, in relazione all'urgenza,

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

VOTAZIONE:

Presenti N. 11

Astenuti N. 03 Lazzaroni – Moroni – Cozzi

Votanti N. 08

Favorevoli N. 08

Contrari N. 00

Visto l'esito della votazione, si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gs n. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO
Dr. Vincenzo Magistrelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giulio Notarianni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.